

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

NOCITO. Adesso è peggio; ma non è ragione per far male.

Nè si dica che nelle contravvenzioni l'arresto personale per le riparazioni civili è facoltativo, giacchè io ricordo la sentenza di Bacone, essere cioè ottima quella legge che lascia poco all'arbitrio del giudice, ed ottimo quel giudice che poco si può valere del proprio arbitrio. *Optima lex est quae minimum reliquit arbitrio judicis, optimus judex qui minimum sibi.*

Negli se può l'onorevole ministro guardasigilli, non essere esorbitante la facoltà di un pretore che può spaziare senza freno efficace nella latitudine di un anno di arresto per chi è impotente a risarcire il danno di una semplice contravvenzione.

Io vedo che nella legislazione belga e nella legislazione francese è graduato il provvedimento dell'arresto personale. Così nella legge francese la durata dell'arresto personale è regolata da 2 a 20 giorni se la condanna non eccede lire 50; da 20 a 40 se non eccede 100 lire, e così via dicendo; e nelle contravvenzioni di polizia l'arresto personale per i danni non può andare al di là di 5 giorni. A noi invece è bastato l'animo di dire che il provvedimento dell'arresto personale potrà essere applicato fino alla durata di un anno!

Ma questa è un'estensione assolutamente eccessiva, che può dar luogo ad infiniti inconvenienti; ed è per questo che io nel mio emendamento aveva proposto la disposizione, per la quale la durata dell'arresto fosse proporzionata all'ammontare del danno che un individuo fosse obbligato a risarcire, secondo un calcolo approssimativo e proporzionale di valore tra una data somma ed un giorno di arresto. È lo stesso criterio secondo il quale si convertono le multe alle quali un individuo è stato condannato nella pena del carcere. Oggi abbiamo che tre lire di multa si convertono in un giorno di carcere, due lire d'ammenda in un giorno d'arresto. Col nuovo Codice penale che noi discuteremo, il valore inestimabile della libertà umana è naturalmente elevato, dappoichè si è stabilito che 25 lire di multa possono essere convertite in un giorno di carcere.

Io non ho voluto andare sino a questo punto, dappoichè vi è un limite sotto il quale non può essere applicato l'arresto personale, che è precisamente il limite di 500 lire. Quindi io ho creduto conveniente di proporzionare la conversione del danno in arresto personale, prendendo a base dieci lire per ciascun giorno. Così l'arbitrio del giudice verrebbe ad essere frenato e le condanne all'arresto personale sarebbero pronunziate sopra basi più solide che non siano quelle esistenti nella legislazione francese.

Un'ultima osservazione io faceva nel mio emen-

damento, osservazione che non è fatta nel progetto tale com'è, cioè a dire che, quando si tratta di debitori insolubili, propriamente insolubili, e che giustifichino la loro insolvenza, non si dovesse applicare l'arresto civile, dappoichè naturalmente nessuno può cavare sangue dalla rapa. Ma, dall'altra parte, l'essere povero, non è ragione perchè uno possa essere autorizzato a fare dei danni; quindi ho creduto conveniente di pigliare la via media, della quale avevamo i precedenti nella legislazione belga, e per la quale quando un individuo arriva a provare la propria insolvenza, codesto individuo venga ad avere diminuita della metà la durata dell'arresto personale che gli è stato inflitto.

Con questi emendamenti ispirati per un verso dal desiderio che la mala fede non abbia, come suol dirsi, un *bill d'indennità*, o per l'altro dal culto che ho sempre professato per la libertà individuale, io raccomando alla Camera il mio articolo secondo da sostituirsi agli articoli secondo e terzo del progetto di legge.

PRESIDENTE La parola spetta all'onorevole Carancini.

CARANCINI. Sono in debito di dichiarare alla Commissione che veramente io non aveva bene intese le modificazioni spontaneamente introdotte dalla Commissione stessa negli articoli. Ma, non ostante le osservazioni fatte in proposito dall'onorevole Varè, non mi pare che le variazioni introdotte raggiungano lo scopo che essa si è prefisso. L'articolo 2 è stato, dirò così, rimpastato col disposto dell'articolo 3, ma questo rimpasto non allontana per nulla il dubbio stato da me manifestato; quindi prego la Camera di lasciarmi pronunziare ancora poche parole sull'argomento.

Quand'anche fossero fusi insieme questi due articoli 2 e 3, si presenta sempre palese l'inutilità della prima parte e l'ingiustizia della seconda, ingiustizia che già si manifestava nell'articolo 3 come era proposto prima.

Non ritornerò a dire quali sono le ragioni per cui io credo inutile la prima parte dell'articolo 2 emendato dalla Commissione. Dirò solo che, togliendo la disposizione all'articolo 3 per aggiungerla a modo di emendamento all'articolo 2, mi è parso che si sia portata la restrittiva che l'arresto personale per debiti civili potrà tuttavia essere pronunziato.

VARÈ, relatore. Quello è sempre all'articolo 3.

CARANCINI. In seguito a questo ulteriore schiarimento, prego l'onorevole presidente della Commissione ad osservare come le ragioni dette contro l'articolo 2 debbano venire anche in ordine all'articolo 3.